

Regolamento per l'aggiornamento professionale

Il Professionista in Kinesiologia A.K.S.I. è tenuto a perseguire l'aggiornamento professionale permanente come previsto dallo Statuto A.K.S.I. e dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze.

Tale aggiornamento è realizzato mediante corsi di perfezionamento che possono essere organizzati dagli Istituti di formazione o dall'Associazione. Nelle forme di aggiornamento in kinesiologia possono essere incluse: ricerca nell'ambito professionale, relazioni o partecipazioni a Congressi di Kinesiologia o altre attività attinenti, manifestazioni o Convegni volti ad aumentare le conoscenze, competenze e abilità della professione del Professionista in Kinesiologia.

Per comprovare la partecipazione ai corsi di aggiornamento, il professionista è tenuto ad esibire all'A.K.S.I. gli attestati di partecipazione rilasciati dagli Enti organizzatori e il programma con la descrizione dei contenuti del corso.

La Commissione Professionisti si riserva la facoltà di verificare i contenuti degli eventi (corsi, congressi, ecc.) ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento.

L'A.K.S.I. provvede a tenere un apposito registro relativo all'aggiornamento nel quale, per ogni professionista, viene indicato il tipo di corso svolto, la data, il docente e il relativo documento che ne attesti la frequenza. Tale registro permette all'Associazione di verificare che i professionisti siano in regola con l'aggiornamento.

Le ore annuali di aggiornamento previste sono 24, così ripartite: 24 ore estese a soli corsi di kinesiologia, oppure 16 ore di corsi di kinesiologia e 8 ore di scienze fondamentali, naturopatiche o di corsi volti ad aumentare le conoscenze e competenze del Professionista in Kinesiologia. Eventuali esuberanti di ore svolte nell'arco dell'anno, potranno essere conteggiate per l'anno successivo.

Per il biennio 2014/2015 l'A.K.S.I., per agevolare quelle situazioni di impedimento o difficoltà ad adempiere all'aggiornamento, ha dato possibilità ai professionisti di adempiere all'aggiornamento in un tempo di 24 mesi anziché di 12 ovviamente rimanendo invariato il numero annuo di ore obbligatorie. Pertanto nell'arco dei due anni devono essere realizzate 48 ore di aggiornamento suddivise con lo stesso criterio.

Dal 2016 gli aggiornamenti dovranno essere realizzati nell'ambito dell'anno solare di riferimento al pagamento della quota annua di iscrizione. Per casi particolari di impedimento o difficoltà ad adempiere all'aggiornamento, rimane la possibilità di dilazionare l'aggiornamento nei 48 mesi come per il biennio 2014/2015. Tale opportunità dovrà essere vagliata dalla Commissione Professionisti previa richiesta da parte dell'interessato. Eventuali esuberanti di ore svolte nell'arco dell'anno, potranno essere conteggiate per l'anno successivo previa valutazione della Commissione Professionisti a suo insindacabile giudizio.

Ci si può astenere dall'aggiornamento solo per l'anno in cui si è sostenuto l'esame finale per Professionista in Kinesiologia nelle diverse qualifiche ed eventuali altre motivazioni che la Commissione Professionisti potrà prendere in considerazione.

Dal 2016 l'inadempienza all'espletamento dell'aggiornamento comporta delle sanzioni che la Commissione Professionisti valuterà e applicherà di volta in volta.